



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica Rimini

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore Dr. Luca Benedetto Baroni

Prof. 0349926/P

IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi;
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Legge 241/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il provvedimento dirigenziale prot. 0329124/P del 26/11/2021,
- Visto il rapporto di prova **2110246 del 17/12/2021** rilasciato dal laboratorio Centro Ricerche Marine di Cesenatico, dal quale risulta che i MBV (*Mytilus Galloprovincialis*) prelevati in data 15/12/2021 sono risultati **non conformi per la presenza di Biotossine algali (Acido Okadaico), in quantità superiori al limite consentito dalla Legge**, presso l'area marina demaniale classificata denominata **RICA1**

DISPONE

Il divieto di raccolta e vendita dei molluschi bivalvi vivi (mitili) provenienti dall'area marina demaniale denominata BEL1, al cui interno afferiscono gli allevamenti di mitilicoltura delle aziende:

- **ADRIAMAR DI PARI GIANCARLO, cod az. 013RN052, avente sede legale a Rimini, Via Bologna , 10.**

In deroga al suddetto divieto è consentita la movimentazione del novellame ottemperando a quanto previsto dalla vigente normativa.

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento interverrà a seguito del ripristino delle condizioni di idoneità igienico sanitaria previste dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE

